

A.R.T. – Accademia di Ricerche Tributarie



DIPARTIMENTO AZIENDE n. – 2/2018 – 01/06/2018

Coordinatore scientifico e Responsabile A.R.T.:

Dott. Lelio Cacciapaglia

Comitato Scientifico:

- Avv. Carlo Nocera
- Dott.ssa Marianna Annicchiarico
- Dott.ssa Paola Carosi
- Dott. Giuseppe Mercurio

Redazione: Dott.ssa Annalisa Zurlo, Dott.ssa Annalisa Talamo

Sommario

- 1. E' arrivato il nuovo Governo**
Lelio Cacciapaglia
- 2. Faccio il pieno – carburante solo con fattura elettronica**
Marianna Annicchiarico
- 3. Finanziamento bancario – l'iscrizione in contabilità al solo costo ammortizzato**
Giuseppe Mercurio
- 4. Interventi di qualificazione energetica – i vantaggi per la tua impresa**
Paola Carosi

1. E' arrivato il nuovo Governo Lelio Cacciapaglia

Quel che è (s)confortante è che, nonostante la mancanza di un Governo, la vita è continuata. Al che, verrebbe da concludere, almeno dal punto di vista degli adempimenti fiscali, gli uffici dell'amministrazione finanziaria potrebbero tranquillamente fare a meno di essere guidati da chicchessia tanto la macchina continua a camminare per inerzia.

Non ci perdiamo d'animo neanche noi del Dipartimento aziende e siamo qui per proporvi:

- alcune questioni che introducono obblighi indispensabili per portare a casa il risultato: mi riferisco all'articolo di Marianna Annicchiarico che illustra, specificamente per i **clienti dei gestionali TeamSystem**, come deve essere richiesta la **fattura elettronica** all'atto dell'acquisto del **carburante** a decorrere dal 1° luglio prossimo;
- i nuovi criteri che impongono alle società di grandi dimensioni che sono obbligate a presentare il bilancio in forma ordinaria, di contabilizzare i **finanziamenti bancari**, contratti dal 1° gennaio 2016, con il criterio del **costo ammortizzato**. Giuseppe Mercurio oltre ad illustrarci le modalità di **attualizzazione** dei debiti con l'ausilio di esempi numerici ci fornisce anche gli **articoli in partita doppia**;
- utili e non sempre conosciute opportunità che possono cogliere le **società** che realizzano investimenti che comportano **risparmio energetico**. Paola Carosi oltre a spiegarci il meccanismo che consente alle imprese di ottenere delle **detrazioni d'imposta** (oltre, ovviamente, alla deducibilità dei costi in base agli ordinari criteri) ci fornisce una **tabella riassuntiva degli interventi agevolabili**.

Buona lettura!

2. Faccio il pieno – carburante solo con fattura elettronica

Marianna Annicchiarico

Se la vostra azienda è iscritta alla piattaforma Agyo dei gestionali TeamSystem, dal 1° luglio prossimo, ad ogni rifornimento di carburante dovrete comunicare al distributore di benzina, unitamente ai dati anagrafici dell'azienda, il Codice Destinatario M5UXCR1.

Si tratta del codice della piattaforma su cui lo SDI deposita le fatture per tutte quelle aziende che si avvalgono di Agyo TeamSystem per la gestione della fatturazione elettronica.

Scheda carburante in soffitta

Tanto premesso, dal 1° luglio 2018 non potrà più essere utilizzata la scheda carburante e, per fruire della detrazione dell'Iva e della deduzione del costo (nei limiti previsti dalla normativa che non si sono modificati), l'acquisto di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori da autotrazione dovrà essere documentato con fattura elettronica.

Una cosa che non riguarda la aziende ma per completezza va detta: il recentissimo Provvedimento Prot. n. 106701 dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018 ha previsto che l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri dei distributori di benzina, avvenga in modo graduale. Infatti, la rilevazione telematica dei corrispettivi giornalieri delle vendite di carburante sono obbligatorie a partire dal 1° luglio 2018 solo se l'impianto di distribuzione stradale di benzina e gasolio è ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Ad ogni modo, si ribadisce, la questione non riguarda i rifornimenti di carburante delle azienda che richiedono la fattura che, dal 1° luglio 2018, dovrà necessariamente essere elettronica.

Dunque, all'atto del rifornimento dovranno essere forniti al gestore dell'impianto i dati anagrafici (società, ditta, lavoratore autonomo, ente), la partita Iva ed eventualmente il codice univoco (M5UXCR1 per i gestionali TeamSystem) o la PEC.

Se l'importo della fattura non supera i € 100,00 è possibile fornire la sola partita Iva (fattura semplificata), oltre alla PEC o il predetto codice identificativo di 7 cifre.

A breve un'App da installare sul cellulare, accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel, dovrebbe consentire di leggere il QRCode generato da un servizio web che potrà essere mostrato da parte dell'automobilista al gestore dell'impianto per consentire a quest'ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi Iva necessari per predisporre la fattura elettronica.

GPL, metano e benzina per motori riferiti ad attrezzatura – resta la scheda carburante

L'obbligo di fattura elettronica non interessa:

- gli altri carburanti (come GPL e metano) per i quali fino al 31 dicembre 2018 si utilizzerà ancora la scheda carburanti, effettuando, tuttavia, il pagamento esclusivamente con mezzi tracciabili;
- le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.

Se si effettuano, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un'unica fattura (esempio, carburante e lavaggio auto), l'intera fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica contenendo l'acquisto di carburante.

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Il carburante al fine di consentire la detraibilità dell'Iva e la deducibilità del costo, come detto, nei limiti della normativa che non si è modificata, dovrà essere pagato tramite:

- carte di credito;
- carte di debito;
- carte prepagate;
- assegni, bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- bonifico bancario o postale;
- card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, ecc. che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o sulla carta di credito.

Non sono consentiti, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo ai fini Redditi e Irap, altri sistemi di pagamento.

Come acquisire la fattura elettronica

La fattura elettronica arriverà all'acquirente del carburante attraverso la modalità scelta dal contribuente tra:

- sistema di posta elettronica certificata, "PEC";
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In assenza di PEC e di codice di identificazione, il contribuente potrà accedere nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate e prelevare la fattura archiviata dal Sistema di

interscambio (SDI). Questa ultima modalità, tuttavia, non agevola certo la successiva contabilizzazione poiché la contabilizzazione non potrà essere gestita in automatico.

Se chi acquista carburante è un soggetto fiscalmente residente in Italia, ovvero è stabilito o identificato in Italia, può conservare in rete, a costo zero, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse/ricevute attraverso il SDI, utilizzando il servizio di conservazione elettronica fornito dall'Agenzia delle entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.

Fattura elettronica cumulativa

Fermo restando che ogni singolo acquisto deve essere effettuato mediante uno dei sistemi di pagamento previsti, è possibile anche cumulare tutti gli acquisti di carburante effettuati nel mese, previo accordo con il gestore, che, all'atto del rifornimento rilascerà un documento di trasporto indicante la data, le generalità del cedente e del cessionario, l'eventuale incaricato del trasporto e la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti (una sorta di Documento di trasporto).

Il gestore in questo caso potrà emettere un'unica fattura elettronica, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

L'acquisto fatto dal dipendente/amministratore in trasferta

Se il pagamento è avvenuto con mezzo di pagamento idoneo (vedi elenco precedente) da parte di un dipendente dell'azienda e la spesa sostenuta per il carburante gli viene poi rimborsato attraverso una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), la riferibilità della spesa sostenuta dal dipendente al proprio datore di lavoro ne consente la detraibilità/deducibilità.

Scopri **AGYO fatturazione:**

la tua piattaforma digitale per lo scambio di fatture elettroniche
tra **CLIENTI, FORNITORI** e **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE!**

3. Finanziamento bancario – l’iscrizione in contabilità al costo ammortizzato

Giuseppe Mercurio

La nuova versione dell’art. 2426 n. 8 c.c., prevede, che i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato.

In sostanza, mentre fino al 2015 i debiti dovevano essere iscritti in bilancio al loro valore nominale, dal 2016 per l’iscrizione dei debiti è necessario applicare il criterio del costo ammortizzato.

Vediamo cosa cambia in relazione all’iscrizione di un finanziamento bancario nella contabilità dell’azienda.

Costo ammortizzato – chi deve applicarlo

Sono obbligate ad adottare il criterio le società che sono tenute alla predisposizione del bilancio in forma ordinaria (cd. “grandi imprese”).

Le piccole imprese e le microimprese non hanno l’obbligo di applicare tale criterio (ma possono farlo) e continuano a iscrivere in contabilità il debito al valore nominale rilevando i costi di transazione separatamente come oneri pluriennali da ammortizzare lungo la vita utile del finanziamento.

Di seguito la distinzione delle società sulla base di parametri dimensionali e il conseguente obbligo di redazione del corrispondente tipo di bilancio.

| Soggetti | Totale Attivo Stato patrimoniale | Ricavi netti di vendite e prestazioni | Numero medio dipendenti | Tipo di bilancio |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Micro imprese | (fino a) € 175.000 | (fino a) € 350.000 | (fino a) 5 | Super semplificato |
| Piccole imprese | (fino a) € 4.400.000 | (fino a) € 8.800.000 | (fino a) 50 | Semplificato |
| Grandi imprese | (oltre) € 4.400.000 | (oltre) € 8.800.000 | (oltre) 50 | Ordinario |

Laddove per due esercizi consecutivi sono superati 2 dei 3 limiti, già in detto secondo esercizio è necessario predisporre il bilancio nella forma prevista per la categoria di impresa superiore. In particolare, nel caso una “piccola impresa” superi 2 dei 3 limiti previsti per il bilancio semplificato, dovrà predisporre il bilancio in forma ordinaria e, dunque, applicare il costo ammortizzato.

Il criterio del costo ammortizzato

Il costo ammortizzato comporta la rilevazione degli interessi passivi riferiti al debito sulla base di un tasso di rendimento effettivo dell'operazione che può divergere da quello nominale.

In sostanza, nell'ipotesi in cui la contrazione del debito ha comportato la necessità di sostenere delle spese in relazione al medesimo (costo del notaio, imposte, costi di intermediazione, ecc.), si considera che questi vadano ad incidere, di fatto, sul tasso d'interesse poiché occorre, oltre a rimborsare il debito, pagare anche tali costi connessi, detti "costi di transazione".

I costi di transazione

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato si basa sul considerare come facenti parte dell'operazione di finanziamento i costi di transazione, ossia i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria.

In sostanza, si tratta di quei costi:

- connessi all'operazione di finanziamento tanto che non sarebbero stati sostenuti se l'azienda non avesse acquisito il finanziamento;
- sostenuti nei confronti di soggetti terzi (soggetti diversi dalla controparte dell'operazione di finanziamento).

I costi di transazione includono:

- onorari e commissioni pagati a soggetti terzi (es, consulenti, mediatori finanziari e notai);
- contributi pagati a organismi di regolamentazione;
- tasse e oneri sui trasferimenti.

I costi di transazione non includono, invece, premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

Il tasso di rendimento effettivo dell'operazione

L'azienda che riceve un finanziamento sostenendo costi di transazione deve considerare il finanziamento ricevuto al netto delle somme pagate come costi di transazione.

In sostanza, questi costi - che secondo i previgenti principi contabili dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali da ammortizzare lungo la vita utile del finanziamento - con il nuovo principio contabile (OIC 19 – Debiti) e l'introduzione del criterio del costo

ammortizzato, si trasformano in oneri finanziari, essendo, come si è detto, strettamente connessi all'operazione di finanziamento.

Infatti, i costi di transazione seguono la stessa classificazione nel Conto economico degli interessi passivi perdendo l'originaria connotazione per natura.

Il considerare l'importo ricevuto dall'operazione di finanziamento al netto dei costi di transazione porta a dover calcolare il "tasso di interesse effettivo", ossia quel tasso interno di rendimento che, applicato lungo la durata del rapporto di finanziamento, rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri, così come previsto dal contratto, al valore iniziale del debito.

In sostanza, il tasso di interesse effettivo consente di includere nel calcolo del costo ammortizzato i costi di transazione che, di conseguenza, vengono "spalmati" lungo la durata del finanziamento sulla base di detto tasso di interesse.

Le deroghe al criterio del costo ammortizzato

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti, ossia, se la differenza tra il costo ammortizzato che ne deriva rispetto al valore nominale del debito è irrilevante. Gli effetti si considerano irrilevanti:

- se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)
- se i costi di transazione sono di scarso rilievo.

In tal caso, resta, comunque, l'obbligo da parte della società di evidenziare in Nota integrativa che, valutata l'irrilevanza, si è ritenuto di non adottare il costo ammortizzato.

La responsabilità ricade sugli amministratori e sull'organo di controllo, ove presente.

Costo ammortizzato – aspetti contabili

Esemplifichiamo ora con un esempio numerico quanto illustrato finora.

ESEMPIO

FINANZIAMENTO DA PARTE DI UN ISTITUTO DI CREDITO - RIMBORSO GRADUALE

Si ipotizzi di ottenere in data 1/1/18 un mutuo di 250.000 euro da un istituto di credito.

- Le spese notarili ammontano a 4.000 euro;
- Non vi sono spese di istruttoria;
- Il rimborso del prestito è stabilito in rate da 50.000 al 31/12 di ogni anno;
- Il tasso di interesse del 2% è in linea con il tasso di mercato per operazioni simili.

L'applicazione del costo ammortizzato comporta quanto segue.

Valore di iscrizione iniziale del debito.

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Valore di iscrizione iniziale | | 246.000 |
| Importo nominale del debito | 250.000 | |
| Costi di transazione | 4.000 | |

I flussi finanziari sono i seguenti.

| Date | Flussi cassa (capitale) | Valore residuo | Interessi tasso nominale | Flussi di cassa (tot.) |
|----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | A | B | C | D = A+C |
| | | | 2,00% | |
| 01/01/18 | 246.000 | 250.000 | | 246.000 |
| 31/12/18 | 50.000 | 200.000 | 5.000 | 55.000 |
| 31/12/19 | 50.000 | 150.000 | 4.000 | 54.000 |
| 31/12/20 | 50.000 | 100.000 | 3.000 | 53.000 |
| 31/12/21 | 50.000 | 50.000 | 2.000 | 52.000 |
| 31/12/22 | 50.000 | 0 | 1.000 | 51.000 |

Le scritture per l'erogazione del finanziamento e per la rilevazione degli oneri di acquisizione all'1/1/18 saranno le seguenti.

| Erogazione finanziamento | | | |
|---------------------------------|--|---------|---------|
| 1/1/18 | Banca di Paperopoli c/c Finanziamenti passivi | 250.000 | 250.000 |
| 1/1/18 | <i>Costi sostenuti acquisizione finanziamento</i> | | |
| | Costi di transazione (spese notarili) Debiti diversi | 4.000 | 4.000 |
| | <i>Rilevazione spese per acquisizione finanziamento</i> | | |
| 1/1/18 | Finanziamenti passivi Costi di transazione (spese notarili) | 4.000 | 4.000 |

I flussi finanziari devono essere rideterminati in base al criterio dell'interesse effettivo.

| Anno | Valore iniziale (SP 1/1) | Tasso effettivo | Interessi effettivi | Interessi nominali | Differenza interesse effettivo - nominale | Costo ammortizzato (SP 31/12) | Rimborso (31/12) | Costo ammortizzato al netto del rimborso (SP 31/12) |
|-------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | D | E | F=DxE | C | G=F-C | H=D+G | | |
| | | 2,566% | | | | | | |
| 2018 | 246.000 | 2,566% | 6.311 | 5.000 | 1.311 | 247.311 | 50.000 | 197.311 |
| 2019 | 197.311 | 2,566% | 5.062 | 4.000 | 1.062 | 198.373 | 50.000 | 148.373 |
| 2020 | 148.373 | 2,566% | 3.807 | 3.000 | 807 | 149.180 | 50.000 | 99.180 |
| 2021 | 99.180 | 2,566% | 2.544 | 2.000 | 544 | 99.724 | 50.000 | 49.724 |
| 2022 | 49.724 | 2,567% | 1.276 | 1.000 | 276 | 50.000 | 50.000 | 0 |

Queste le scritture contabili al 31.12.2018 in base al calcolo del costo ammortizzato effettuato nel prospetto.

| | | | |
|----------|--|-------------|--------------|
| | <i>Pagamento interessi passivi annuali su finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/18 | Interessi passivi (al nominale) Banca di Paperopoli c/c | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Valutazione attività finanziaria al costo ammortizzato</i> | Dare | Avere |
| 31/12/18 | Interessi passivi (maggiorazione per interessi effettivi) Finanziamenti passivi | 1.311 | 1.311 |
| | <i>Rimborso finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/18 | Finanziamenti passivi Banca di Paperopoli c/c | 50.000 | 50.000 |

Le stesse scritture dovranno essere riproposte al 31 dicembre di ogni anno.

Per il 2019 interessi nominali, interessi effettivi e rimborso del finanziamento saranno i seguenti.

| Anno | Valore iniziale (SP 1/1) | Tasso effettivo | Interessi effettivi | Interessi nominali | Differenza interesse effettivo - nominale | Costo ammortizzato (SP 31/12) | Rimborso (31/12) | Costo ammortizzato al netto del rimborso (SP 31/12) |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | D | E | F=DxE | C | G=F-C | H=D+G | | |
| 2019 | 197.311 | 2,566% | 5.062 | 4.000 | 1.062 | 198.373 | 50.000 | 148.373 |

Le scritture al 31.12.2019

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| | <i>Pagamento interessi passivi annuali su finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/19 | Interessi passivi (al nominale) Banca di Paperopoli c/c | 4.000 | 4.000 |
| | <i>Valutazione attività finanziaria al costo ammortizzato</i> | Dare | Avere |
| 31/12/19 | Interessi passivi (maggiorazione per effettivi) Finanziamenti passivi | 1.062 | 1.062 |
| | <i>Rimborso finanziamento banca</i> | Dare | Avere |
| 31/12/19 | Finanziamenti passivi Banca di Paperopoli c/c | 50.000 | 50.000 |

Per il 2020 interessi nominali, interessi effettivi e rimborso del finanziamento saranno i seguenti.

| Anno | Valore iniziale (SP 1/1) | Tasso effettivo | Interessi effettivi | Interessi nominali | Differenza interesse effettivo - nominale | Costo ammortizzato (SP 31/12) | Rimborso (31/12) | Costo ammortizzato al netto del rimborso (SP 31/12) |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | D | E | F=DxE | C | G=F-C | H=D+G | | |
| 2020 | 148.373 | 2,566% | 3.807 | 3.000 | 807 | 149.180 | 50.000 | 99.180 |

Le scritture al 31.12.2020

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| | <i>Pagamento interessi passivi annuali su finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/20 | Interessi passivi (al nominale) Banca di Paperopoli c/c | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Valutazione attività finanziaria al costo ammortizzato</i> | Dare | Avere |
| 31/12/20 | Interessi passivi (maggiorazione per effettivi) Finanziamenti passivi | 807 | 807 |
| | <i>Rimborso finanziamento banca</i> | Dare | Avere |
| 31/12/20 | Finanziamenti passivi Banca di Paperopoli c/c | 50.000 | 50.000 |

Per il 2021 interessi nominali, interessi effettivi e rimborso del finanziamento saranno i seguenti.

| Anno | Valore iniziale (SP 1/1) | Tasso effettivo | Interessi effettivi | Interessi nominali | Differenza interesse effettivo - nominale | Costo ammortizzato (SP 31/12) | Rimborso (31/12) | Costo ammortizzato al netto del rimborso (SP 31/12) |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | D | E | F=DxE | C | G=F-C | H=D+G | | |
| 2021 | 99.180 | 2,566% | 2.544 | 2.000 | 544 | 99.724 | 50.000 | 49.724 |

Le scritture al 31.12.2021

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| | <i>Pagamento interessi passivi annuali su finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/21 | Interessi passivi (al nominale) Banca di Paperopoli | 2.000 | 2.000 |
| | <i>Valutazione attività finanziaria al costo ammortizzato</i> | Dare | Avere |
| 31/12/21 | Interessi passivi (maggiorazione per effettivi) Finanziamenti passivi | 544 | 544 |
| | <i>Rimborso finanziamento banca</i> | Dare | Avere |
| 31/12/21 | Finanziamenti passivi Banca di Paperopoli | 50.000 | 50.000 |

Per il 2022 interessi nominali, interessi effettivi e rimborso del finanziamento saranno i seguenti.

| Anno | Valore iniziale (SP 1/1) | Tasso effettivo | Interessi effettivi | Interessi nominali | Differenza interesse effettivo - nominale | Costo ammortizzato (SP 31/12) | Rimborso (31/12) | Costo ammortizzato al netto del rimborso (SP 31/12) |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---|
| | D | E | F=DxE | C | G=F-C | H=D+G | | |
| 2022 | 49.724 | 2,566% | 1.276 | 1.000 | 276 | 50.000 | 50.000 | 0 |

Le scritture al 31.12.2022

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| | <i>Pagamento interessi passivi annuali su finanziamento banca di Paperopoli</i> | Dare | Avere |
| 31/12/22 | Interessi passivi (al nominale) Banca di Paperopoli c/c | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Valutazione attività finanziaria al costo ammortizzato</i> | Dare | Avere |
| 31/12/22 | Interessi passivi (maggiorazione per effettivi) Finanziamenti passivi | 276 | 276 |
| | <i>Rimborso finanziamento banca</i> | Dare | Avere |
| 31/12/22 | Finanziamenti passivi Banca di Paperopoli | 50.000 | 50.000 |

Il conto "Finanziamenti passivi" dopo l'estinzione del mutuo.

| Mastro | | Data |
|-----------------------|---------------|-------------|
| Finanziamenti passivi | | rilevazioni |
| Dare | Avere | |
| 4.000 | 250.000 | 01/01/18 |
| 50.000 | 1.311 | 31/12/18 |
| 50.000 | 1.062 | 31/12/19 |
| 50.000 | 807 | 31/12/20 |
| 50.000 | 544 | 31/12/21 |
| 50.000 | 276 | 31/12/22 |
| 254.00 | 254.00 | |

Costo ammortizzato – aspetti fiscali

Tale rappresentazione contabile, in virtù del principio di derivazione rafforzata, rileva anche ai fini fiscali per le “grandi imprese” e per le “piccole imprese” (beninteso per queste ultime solo se applicano su base volontaria il costo ammortizzato).

I costi di transazione trasformati in oneri finanziari (indicati nell’esempio come Differenza interessi effettivi - nominali) come tali saranno trattati anche ai fini fiscali.

Pertanto:

- ai fini Ires gli oneri finanziari saranno soggetti ai limiti di deducibilità previsti per i soggetti Ires per gli interessi passivi dall’art. 96 del Tuir (ossia, deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e per l’eccedenza nei limiti del 30% del ROL);
- ai fini Irap gli oneri finanziari saranno indeducibili.

LO SAPEVI?

ART – ACCADEMIA DI RICERCHE TRIBUTARIE

RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. LELIO CACCIAPAGLIA

OFFRE ANCHE IL SERVIZIO DI CONSULENZA ALLE AZIENDE:

BILANCI OIC

SERVIZIO COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE CREDITI/DEBITI

[CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ!](#)

4. Interventi di riqualificazione energetica – i vantaggi per la tua impresa

Paola Carosi

Le imprese possono ottenere importanti risparmi fiscali se realizzano investimenti che comportano risparmio energetico. L'opportunità è confermata anche per il 2018 e, nel caso di lavori nel Condominio in cui si trova l'azienda, fino al 2021.

Gli sconti fiscali si sostanziano in detrazioni dall'Ires (o dall'Irpef) che variano dal 50% all'85%, a seconda del tipo di intervento e che vanno ripartiti in 10 anni.

Se si prevede che il reddito non sarà sufficiente per recuperare la detrazione? O se la spesa per realizzare l'intervento è comunque troppo elevata? Il credito derivante dalla detrazione d'imposta può essere ceduto anche al fornitore che ha realizzato i lavori, sebbene con alcuni limiti ed una procedura ben precisa da osservare.

Le aziende che possono sfruttare l'agevolazione

La detrazione per riqualificazione energetica è fruibile anche dai contribuenti che conseguono reddito d'impresa (imprese individuali, società di persone, società di capitali), per i lavori realizzati sui fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività aziendale.

L'agevolazione non spetta solo al proprietario dell'immobile, ma anche al locatario, al detentore, all'usufruttuario, sempreché sostengano la spesa. I risparmi d'imposta si hanno anche se i lavori qualificati vengono eseguiti su immobili condotti in leasing.

E se cessa il contratto di locazione? Nessun problema: il locatario (cioè, l'inquilino) continua a fruire della detrazione fino al completamento dei 10 anni.

.

Gli immobili devono essere già esistenti

Per essere agevolabili per l'impresa, gli interventi di riqualificazione energetica devono essere effettuati su edifici esistenti (cioè, costruiti e accatastati, o in via di accatastamento), situati in Italia, e strumentali all'attività.

Nessuna detrazione, invece, se gli stessi interventi sono effettuati in fase di costruzione dell'immobile così come non spetta il beneficio se l'immobile è demolito e ricostruito con un ampliamento.

Quali interventi di riqualificazione energetica sono agevolati

Gli interventi che danno diritto allo sconto fiscale sono riepilogati nella tabella con la:

- descrizione sintetica dell'intervento (col.1);
- percentuale di detrazione spettante (col.2)
- spesa massima consentita per fruire della piena agevolazione riconosciuta (col. 3).

Ma per la corretta e completa individuazione degli interventi agevolabili, è bene rivolgersi ad un tecnico/perito.

| INTERVENTO SU SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI fino al 31/12/2018 (col.1) | | % DETRAZIONE (col.2) | SPESA MAX INTERVENT O (col. 3) |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria) | | 65% | 153.846,15 € |
| Coperture, pavimenti, pareti esterne | | 65% (max 60.000€) | 92.307,69 € |
| Finestre comprensive di infissi con requisiti trasmittanza "U" (*) | | 50% (max 60.000 €) | 120.000 € |
| Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici/industriali/Strutture sportive/altro | | 65% (max 60.000€) | 92.307,69 € |
| Sostituzione impianti climatizzazione invernale esistenti con i seguenti impianti dotati di: | Caldaie a condensazione ≥ classe A | 50% (max 30.000 €) | 60.000€ |
| | Caldaie a condensazione ≥ classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti | 65% (max 30.000 €) | 46.153,85 € |
| | Apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione | 65% (max 30.000 €) | 46.153,85 € |
| | Pompe di calore ad alta efficienza o imp. geotermici a bassa entalpia (art. 1, c. 286, L. 244/2007) | 65% (max 30.000) | 46.153,85 |
| Generatori aria calda a condensazione | | 65% (max 30.000 €) | 46.153,85 € |
| Scaldacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria | | 65% (max 30.000€) | 46.153,85€ |
| Schermature solari | | 50% (max 60.000 €) | 120.000 € |
| Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | | 50% (max 30.000€) | 60.000€ |
| Micro-cogeneratori | | 65% (max 100.000 €) | 153.846,15€ |

Esempio

- La società Splendid srl provvede, nella sede dei propri uffici condotti in locazione, alla sostituzione degli infissi con altri che rispettano i requisiti di trasmittanza termica (*)
- Si ha diritto alla detrazione Ires del 50%
- Si può spendere fino a 120.000 euro per fruire del massimo beneficio riconosciuto, pari a 60.000 euro.

- Ovviamente i costi per realizzare l'intervento sono anche deducibili ai fini delle imposte sui redditi e Irap secondo le regole ordinarie

E' agevolabile anche l'intervento eseguito nelle parti comuni del Condominio in cui si trova l'ufficio o il laboratorio: in questo caso, l'agevolazione spetta per un periodo più lungo, fino al 2021. Sono anche previste specifiche tipologie di spese sull'involucro dell'edificio o che realizzano anche una sicurezza sismica (in questo caso serve anche una certificazione del tecnico-professionista).

| INTERVENTO SU PARTI COMUNI (fino al 31/12/2021) | | % DETRAZIONE | SPESA MAX INTERVENTO |
|--|---|--------------------------|----------------------|
| Tutti gli interventi già previsti per le singole unità immobiliari | | 65% | Vedi tabella sopra |
| Interventi su involucro edificio | Con incidenza >25% superficie disperdente lorda | 70% | 40.000 € x u.i. |
| | Per migliorare prestazione energetica invernale/estiva | 75% | 40.000 € x u.i. |
| «Combinati» di riqual.energ./sismabonus | Interventi su parti comuni nelle zone sismiche 1, 2, 3, finalizzati <u>congiuntamente</u> a riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica | 80% (riduzione 1 classe) | 136.000€ x u.i. |
| | | 85% (riduzione 2 classi) | |

Quali sono gli adempimenti per ottenere i risparmi fiscali

La spesa, documentata da fattura, può essere pagata con qualunque strumento (contanti, bonifico bancario o postale, assegno, etc.).

E' necessario verificare, tramite un tecnico-professionista, se per il tipo di investimento effettuato occorre acquisire una specifica documentazione tecnica: potrebbe essere necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato, o del direttore dei lavori, a seconda della tipologia di intervento.

In ogni caso, deve essere fatta la trasmissione all'ENEA della scheda informativa, entro 90 giorni dalla fine del lavoro (per la compilazione e trasmissione, ecco il sito internet <http://www.acs.enea.it/invio/>).

Attenzione al nominativo che si indica sulla scheda informativa: è il beneficiario della detrazione, cioè il soggetto che ha sostenuto la spesa.

Quanto si risparmia

L'agevolazione, calcolata nella percentuale stabilita per ciascuna tipologia di intervento (vedi tabelle), consiste in una riduzione dell'IRPEF o IRES, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Esempio

- Realizzazioni di infissi
- Spesa è pari a 50.000 euro
- Detrazione del 50%, pari a 25.000 euro, attraverso un abbattimento della tua imposta (IRPEF o IRES) in 10 quote annuali (quindi, 2.500 euro di minore imposta all'anno, per 10 anni).
- Ovviamente i costi per realizzare l'intervento sono anche deducibili ai fini delle imposte sui redditi e Irap secondo le regole ordinarie

Posso anche cedere la detrazione

Sugli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni condominiali, fino al 2021, è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione d'imposta.

La cessione, dal 2018, può essere effettuata anche per la detrazione relativa ad interventi su singole unità immobiliari: ad oggi, tuttavia, non sono ancora state formulate tutte le regole (che dovrebbero, comunque, essere simili a quelle previste per le parti comuni).

Vediamo, quindi, le regole "in vigore", previste per i lavori condominiali.

Quando è conveniente cedere

Se non ho liquidità immediata e sufficiente per pagare la spesa per il lavoro di riqualificazione, oppure se non ho imposte che possano contenere la detrazione che spetta per l'intervento, è conveniente proporre all'esecutore del lavoro (ma anche ad un altro condomino), la cessione del credito derivante dalla detrazione.

Esempio

- Sostituzione della caldaia condominiale
- La quota imputabile alla Splendid srl è di 10.000 euro
- Detrazione d'imposta (65%) pari a 6.500 euro.
- Il fornitore del servizio (ditta installatrice della caldaia) accetta il credito di 6.500 euro, al prezzo di cessione di 6.000 euro.
- La Splendid srl paga al Condominio la propria quota dei lavori di 10.000 euro (che è riuscita a finanziare, per 6.000 euro, con la cessione del credito).
- Ovviamente i costi per realizzare l'intervento sono anche deducibili ai fini delle imposte sui redditi e Irap secondo le regole ordinarie.

Il fornitore, che ha acquistato il credito di 6.500 euro (ovviamente ad un prezzo inferiore, ad esempio, di 6.000 euro posto che recupererà la somma in 10 anni), potrà utilizzare il medesimo a scapito delle proprie imposte per il valore nominale di 6.500 euro; in alternativa, potrà cederlo ad un altro soggetto (con le regole sotto indicate).

A chi si può cedere il credito

L'impresa-condomina, come già detto, può cedere il credito al fornitore che effettua l'intervento, oppure ad altri soggetti privati purché abbiano un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, altri condomini, oppure ad un'altra impresa dello stesso gruppo societario che ha eseguito i lavori).

Solo in caso di "incapienza" è possibile la cessione ad una banca o a qualunque altro soggetto privato anche "non collegato" (si tratta di coloro che rientrano nella cd "no-tax area": non pagano IRPEF perché hanno redditi da lavoro autonomo o d'impresa minore molto bassi – oltreché da lavoro dipendente e pensionati-, con un'imposta che si annulla già con le detrazioni spettanti per legge).

Non è possibile, tuttavia, cedere all'infinito: sono possibili al massimo due cessioni (ad esempio: il condomino cede il credito al fornitore del servizio, il quale a sua volta cede ad un altro soggetto).

Adempimenti obbligatori per la cessione del credito

Ovviamente la cessione deve avvenire secondo una procedura ben precisa, che l'Amministratore del condominio deve conoscere.

Ad ogni modo serve:

- Predisporre un contratto (scritto) con il fornitore, nel quale inserire (oltre ai dati del cedente e cessionario) l'importo del credito ceduto (*6.500 euro*), il prezzo di cessione (*ad esempio 6.000 euro*) e l'accettazione da parte del cessionario (*ad esempio, il fornitore*).
- Comunicare all'amministratore (già in sede di assemblea condominiale che approva la spesa, oppure entro il 31 dicembre) la avvenuta cessione e l'accettazione del cessionario.
- Pagare al condominio di cui si fa parte la propria quota di lavoro, entro il 31 dicembre.
- Chiedere all'amministratore il protocollo telematico della comunicazione che lo stesso è tenuto a trasmettere entro il 28 febbraio (altrimenti, la cessione non è valida).
- Verificare che nel proprio cassetto fiscale risulti l'accettazione del credito di 6.500 euro da parte del fornitore.

Appuntamento al prossimo 1° luglio,
ma in caso di necessità ed urgenza ci faremo vivi con...

CODICE ROSSO!!!

[Torna al Sommario](#)